



**Tribunale di Como**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE**

**RG PDC N 3/2020**

**IL GIUDICE**

*Dott. Marco MANCINI*

Vista la proposta di piano del consumatore ex art. 12 bis l. n. 3/12 depositata da LINO CARRIERO;  
esaminata la relazione, compresa quella integrativa, dell'Organismo di Composizione della Crisi dr. Giovanni Mule';  
visto il proprio decreto con cui - rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali dell'istante, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12 - è stata fissata udienza ex art. 12 bis l. 3/12 per il 29.3.2021;  
considerato che l'OCC ha dato comunicazione ai creditori della proposta di piano del consumatore e della fissazione dell'udienza;  
considerato che sulla base dell'attestazione dell'OCC deve ritenersi fattibile il piano e non risultano contestazioni in ordine all'ammontare dei crediti;  
considerato che non risultano accertate iniziative o atti in frode ai creditori;  
rilevato che, a fronte della contestazione di uno dei creditori HDI Assicurazioni che si è opposta all'omologa del piano per mancanza di meritevolezza, non risultano elementi per ritenere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempierle ovvero che abbia colposamente causato l'indebitamento;



che infatti, non risultano condotte del debitore connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto, in parte (posizioni Galdessa srl, Teseo srl Zeus Finance srl) anche per far fronte ad opere di completamento dell'appartamento o per consumi familiari quando il debitore era titolare di contratto di lavoro dipendente e non vi erano problematiche connesse alla separazione e comunque in epoca anteriore alla crisi familiare. D'altra parte (per le posizioni creditorie Unicredit ed MB solution), se anche il finanziatore, come risulta dall'attestazione integrativa dell'OCC, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, che al momento del finanziamento non era in grado di far fronte alla restituzione, tuttavia non sussiste alcuna colpa grave in capo al debitore;

analoghe considerazioni possono valere per il credito di HDI che risulta liquido ed esigibile a partire dal 2017 quando la situazione economica del debitore era ormai in crisi, non risultando che il creditore abbia tenuto conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o avrebbero potuto ridurre la capacità del consumatore di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche gli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore medesimo. Per tale motivo, va precluso al creditore che versi in colpa, per non aver fornito un'adeguata istruttoria, di formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3-ter, L. n. 3/2012; considerato che il piano assicura il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui ai tributi propri dell'Unione Europea, dell'I.V.A. nonché delle ritenute operate e non versate;

P. Q. M.

Omologa la proposta di piano del consumatore depositata da LINO CARRIERO

Dispone

che dalla data di omologa ex art 12 ter l n 3/2012 non possono a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Dispone

la comunicazione del presente decreto di omologa ai creditori con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012 a cura del professionista nominato entro 10 gg dalla comunicazione del presente decreto;

Dichiara

Che il presente decreto di omologa è obbligatorio per i creditori al momento in cui è eseguita la pubblicità;

Stabilisce

la pubblicazione del presente decreto sul sito [www.tribunaledicomo.it](http://www.tribunaledicomo.it) a cura della cancelleria

Si comunichi All'istante e al professionista OCC.

Como, 20/09/2021

Il Giudice Delegato

Dott. Marco Mancini

